

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) GRIPPO

Seduta del 20/02/2020

FATTO

Il ricorrente afferma che: in data 16/02/2012 ha stipulato un contratto di finanziamento contro cessione del quinto poi ceduto all'intermediario resistente, estinto anticipatamente dopo 48 rate sulle 120 complessive; l'intermediario non ha restituito il costo non maturato del prestito in violazione dell'art. 125 *sexies* TUB; le spese di istruttoria sono di ammontare superiore a quello applicato in analoghe voci e, per tale motivo, si ritiene che siano volte a remunerare altre attività diverse da quelle descritte; il Piano annuale di ammortamento deve essere disatteso in quanto prevede il rimborso di somme che non sono determinate in misura proporzionale, bensì compatibili solo con un calcolo in linea interessi cui, tuttavia, non si fa riferimento nel testo contrattuale.

Il ricorrente – esperita senza successo la fase del reclamo – chiede il rimborso della somma di € 1.428,60, a titolo di commissioni, oneri e costi non goduti, oltre interessi legali dall'estinzione.

L'intermediario, con le controdeduzioni, precisa che: le parti hanno convenuto un rimborso in ipotesi di estinzione anticipata secondo un Piano di rimborso annuale che costituisce parte integrante del contratto, che è stato sottoscritto dal cliente; il Collegio di Coordinamento si è già pronunciato sulla legittimità del Piano annuale (cfr. decisione n.



10003/16); per mero errore di stampa tale Piano riporta le somme dovute in corrispondenza della rata successiva a quella di effettiva estinzione; l'esiguità della differenza tra i due importi pari a € 14,05, viene comunque riconosciuta al ricorrente; in merito ai premi assicurativi, il ricorrente ha ricevuto il complessivo importo di € 290,01 da parte delle compagnie di assicurazione ed in conformità alle pattuizioni contrattuali; in ogni caso, viene disposto il rimborso dell'ulteriore importo di € 24,99 quale differenza tra la previsione del Piano annuale e quanto versato dalla compagnia di assicurazione, oltre a € 20,00 per spese di procedura.

L'intermediario, pertanto, chiede di respingere il ricorso.

DIRITTO

Preliminarmente il Collegio rileva che nel caso di specie le parti hanno convenuto il rimborso dei costi e degli oneri contrattuali secondo quanto previsto da un Piano annuale di rimborso interessi e commissioni sottoscritto dallo stesso ricorrente.

In particolare, il Piano espressamente prevede la rimborsabilità delle Commissioni Rete Distributiva nella misura massima del 60%: si segnala che l'importo indicato nel Piano in corrispondenza della rata n. 1 (€ 1.376,64) corrisponde effettivamente al 60% delle Commissioni pattuite (€ 2.294,40*60%).

I Collegi ABF hanno affermato la legittimità di analoga previsione contrattuale, evidenziando la riferibilità della quota rimborsabile del 60% ad attività recurring: *“laddove in una medesima voce di costo siano raggruppate più attività chiaramente individuate come up front e recurring, la ripartizione del costo complessivo secondo una misura percentuale possa integrare e consentire una distinzione tra le diverse attività, pur accomunate nella stessa voce, da ritenersi altrimenti opaca. Di conseguenza, può ritenersi valida la quantificazione negoziale dei costi recurring addebitati al cliente in una percentuale del costo globale delle commissioni, a condizione che nel contratto siano chiaramente indicate, sia pure in forma sintetica, le prestazioni continuative correlate a quella percentuale. (...) L'indicazione cumulativa nella medesima previsione negoziale di attività preliminari e continuative – che, normalmente, determina l'opacità della clausola e la conseguente qualificazione (ex artt. 1370 c.c. e 35 cod. cons.) come recurring di tutte le attività contemplate – è, infatti, superata dalla previsione della misura percentuale del 60% del costo complessivo cui le seconde sono riconducibili”* (Collegio di Coordinamento, decisione n. 10003 del 11/11/16).

Il Collegio, pertanto, richiamato il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni, degli oneri e costi finanziari e degli oneri assicurativi non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata, applicando ai costi recurring il criterio pro rata *temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi up front il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), reputa che, respinte le eccezioni dell'intermediario e tenuto conto di eventuali restituzioni già



interventute in sede di estinzione o in corso di procedimento, la somma dovuta al ricorrente è pari ad € 620,67, come risulta dalla seguente tabella:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 20.995,02	Tasso di interesse annuale	6,56%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	239,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	16/02/2012	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	39,21%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni rete distributiva - quota rimborsabile secondo contratto				1.376,64	Criterio contrattuale	***	539,77	539,77	0,00
Commissioni rete distributiva - quota NON rimborsabile secondo contratto				917,76	Upfront	39,21%	359,82	0,00	359,82
Spese istruttoria				450,00	Upfront	39,21%	176,43	0,00	176,43
Premi assicurativi				740,48	Criterio contrattuale	***	307,98	223,56	84,42
Totale				3.484,88					620,67

La tabella riporta anche la quota del 40% delle "Commissioni Rete Distributiva" in quanto da qualificarsi *up front* e quindi rimborsabile (Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).

L'importo come sopra calcolato peraltro, non coincide con la somma originariamente richiesta dal ricorrente (€ 1.428,60) poiché quest'ultimo ha applicato il criterio pro rata *temporis* all'intero importo degli oneri.

Come sopra precisato, l'intermediario ha documentato il rimborso di € 223,56 mediante copia della contabile munita di CRO (il relativo importo è, pertanto inserito in tabella), mentre ha dedotto l'avvenuto rimborso di complessivi € 122,67 per premi assicurativi non goduti e oneri contrattuali, oltre a € 20,00 per spese di procedura e interessi legali, ma tali rimborsi non sono stati inclusi nella tabella in quanto non vi è la prova dell'effettivo accredito al ricorrente.

Il Collegio accoglie quindi la domanda di parte ricorrente relativa al riconoscimento degli interessi legali dalla data del reclamo (Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/13).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 7324 del 20 aprile 2020

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 620,67, al netto di quanto eventualmente già corrisposto, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA